SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 maggio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 1997, n. 126.

Attuazione della direttiva 93/35/CEE recante la sesta modifica alla direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici e della direttiva 95/17/CE recante modalità di applicazione della direttiva 76/768/CEE riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita di cosmetici, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300;

Visti gli articoli 1, 3 e 29 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1994, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 93/35/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;

Vista la direttiva 95/17/CE della Commissione del 19 giugno 1995, che ai sensi dell'articolo 1, punto 7), della predetta direttiva 93/35/CEE, ha definito le modalità di applicazione della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1996;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo d'applicazione

1. La legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, concernente norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei prodotti cosmetici, di seguito indicata come «legge», è modificata in conformità di quanto previsto negli articoli da 2 a 12.

Art. 2.

Definizione di cosmetico

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge è sostituito dal seguente:

«*1.* Ai fini della presente legge si intendono per prodotti cosmetici le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato.».

Art. 3.

Sperimentazione sugli animali

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge sono aggiunti i seguenti:

«*5-bis.* È vietato l'uso nei cosmetici di ingredienti o di combinazioni di ingredienti sperimentati su animali a partire dal 1° gennaio 1998.

5-ter. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, adegua il termine di cui al comma 5-*bis*, a quello eventualmente stabilito dalla Comunità europea secondo quanto previsto dalla direttiva 93/35/CEE, la quale subordina l'esclusione delle sperimentazioni su animali alla condizione che sia stato scientificamente dimostrato che i metodi sperimentali alternativi offrono al consumatore un grado di protezione equivalente.».

2. Dopo il comma 10 dell'articolo 2 della legge è inserito il seguente:

«*10-bis.* Ai fini della comunicazione annuale alla Commissione europea dei dati sulle sperimentazioni su animali, il Ministro della sanità applica la procedura di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.».

Art. 4.

Sanzioni per le sperimentazioni sugli animali

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge è sostituito dai seguenti:

«*3.* Alle pene previste nel comma 2 è soggetto, altresì:

a) chiunque impieghi nella preparazione di cosmetici sostanze comprese nell'allegato V, sezioni prima e seconda, o in altre liste positive aggiunte in apposite sezioni dello stesso allegato ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, senza osservare i limiti e le condizioni precisate nel medesimo allegato o nei decreti ministeriali previsti nel medesimo articolo 2;

b) chiunque impieghi, nella preparazione di cosmetici, sostanze o combinazioni di sostanze sperimentate su animali dopo il termine previsto dal comma 5-*bis* dell'articolo 2 o dopo il diverso termine di cui al comma 5-*ter* dello stesso articolo.

3-bis. In caso di reiterazione la licenza di produzione e di commercio nel settore è sospesa per un periodo di tre mesi.».

Art. 5.

Sicurezza d'uso

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge è sostituito dal seguente:

«*1.* I prodotti cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non causare danni alla salute umana se applicati nelle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni d'uso, tenuto conto in particolare della presentazione del prodotto, dell'etichettatura, delle eventuali istruzioni per l'uso e l'eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione da parte del produttore o del suo mandatario o di ogni altro responsabile della commercializzazione di questi prodotti sul mercato comunitario. La presenza delle indicazioni o delle avvertenze di cui al presente comma non dispensa i responsabili dal rispetto di tutti gli altri obblighi stabiliti dalla presente legge.».

2. Al comma 5 dell'articolo 7 della legge, le parole: «nelle normali condizioni d'impiego» sono sostituite dalle parole: «nelle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni d'uso».

Art. 6.

Etichettatura

1. L'articolo 8 della legge è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — *1.* I prodotti cosmetici, ivi compresi i campioni gratuiti distribuiti al di fuori dei normali punti di vendita, possono essere immessi sul mercato soltanto se il contenitore a diretto contatto con il prodotto, di seguito indicato come condizionamento primario, e l'imballaggio secondario recano, oltre alle eventuali denominazioni di fantasia, le seguenti indicazioni in caratteri indelebili ed in modo facilmente leggibile e visibile:

a) il nome o la ragione sociale e la sede legale del produttore o del responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto cosmetico stabilito all'interno dell'Unione europea. Tali indicazioni possono essere abbreviate purché sia possibile l'identificazione dell'impresa;

b) il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in misure legali del sistema metrico, per prodotti aventi peso o volume netto superiore o uguale, rispettivamente, a 5 grammi o 5 millilitri. L'indicazione non è obbligatoria per i campioni gratuiti, per le monodosi, nonché per gli imballaggi preconfenzionati solitamente commercializzati per insieme di pezzi, per i quali l'indicazione del peso e del volume non ha rilevanza pratica; in quest'ultimo caso sull'imballaggio deve essere menzionato il numero dei pezzi, quando lo stesso non possa essere agevolmente determinato dall'esterno. In aggiunta alle indicazioni in misure legali del sistema metrico, il contenuto nominale può essere espresso anche in unità di misura diverse, purché con caratteri di dimensioni non superiori a quelle delle misure legali;

c) la data di durata minima di un prodotto cosmetico, che corrisponde a quella alla quale tale prodotto, opportunamente conservato, continua a soddisfare la sua funzione iniziale e rimane in particolare conforme alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7. Essa è indicata con la dicitura "Usare preferibilmente entro.....", seguita dalla data stessa o dall'indicazione del punto dell'etichetta in cui figura. Se necessario, tale scritta è completata dall'indicazione delle condizioni la cui osservanza consente di garantire la durata indicata. La data consta dell'indicazione, chiara e nell'ordine, del mese e dell'anno. Per i prodotti cosmetici aventi una durata minima superiore ai trenta mesi, l'indicazione della data di durata non è obbligatoria;

d) le precauzioni particolari per l'impiego, segnatamente quelle indicate nelle colonne degli allegati III e V intitolate "Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta", le quali debbono figurare sul condizionamento primario e sull'imballaggio secondario nonché le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale, in particolare quelli destinati ai parrucchieri. In caso di impossibilità pratica, un foglio di istruzioni, una fascetta o un cartellino allegati devono riportare tali indicazioni, alle quali il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo raffigurato nell'allegato VI, che devono comparire sul condizionamento primario e sull'imballaggio secondario;

e) il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che consenta la identificazione della fabbricazione; tuttavia, in caso di impossibilità pratica dovuta alle ridotte dimensioni del prodotto cosmetico, tale menzione può figurare soltanto sull'imballaggio secondario di detti prodotti;

f) il Paese d'origine per i prodotti fabbricati in Paesi non membri dell'Unione europea;

g) la funzione del prodotto, salvo se risulta dalla presentazione dello stesso;

h) l'elenco degli ingredienti nell'ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione. Tale elenco viene preceduto dal termine "ingredienti" o "ingredients". In caso di impossibilità pratica, queste indicazioni figurano su un foglio di istruzioni o su una fascetta o un cartellino allegati la cui presenza deve essere richiamata sull'imballaggio secondario, se presente, ovvero sul condizionamento primario mediante una indicazione abbreviata o mediante il simbolo raffigurato nell'allegato VI; tuttavia non sono considerati ingredienti:

1) le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate;

2) le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella fabbricazione, ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito;

3) le sostanze utilizzate nei quantitativi assolutamente indispensabili come solventi o come vettori di composti odoranti e aromatizzanti.

2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati con i termini "profumo" o "parfum" e "aroma". Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1% possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1%.

3. I coloranti possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti, conformemente al numero Color Index o alla denominazione di cui all'allegato IV.

4. Per i prodotti cosmetici da trucco, ivi compresi quelli per le unghie e per i capelli, immessi sul mercato in varie sfumature di colore può essere menzionato l'insieme dei coloranti utilizzati nella gamma a condizione di aggiungervi le parole "può contenere" o il simbolo "+/–".

5. Gli ingredienti devono essere dichiarati con la nomenclatura comune prevista dall'inventario europeo degli ingredienti cosmetici di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee dell'8 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 132 del 1° giugno 1996, e sue modificazioni, ovvero, se gli ingredienti non sono compresi in tale inventario, con una delle altre denominazioni previste dal predetto inventario.

6. Qualora, a causa delle dimensioni o della forma, sia impossibile far figurare le indicazioni di cui alle lettere *d)* ed *h)* del comma 1 su un foglio di istruzioni allegato, dette indicazioni devono figurare su una fascetta o un cartellino fissati al prodotto cosmetico.

7. Qualora, nel caso del sapone e delle perle da bagno, o a causa delle dimensioni o della forma del prodotto, sia impossibile far figurare le indicazioni di cui alla lettera *h)* del comma 1 su una fascetta o un cartellino fissati sul prodotto, oppure su un foglio di istruzioni allegato, dette indicazioni devono figurare su un avviso collocato in prossimità del contenitore nel quale il prodotto cosmetico è esposto per la vendita.

8. Per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10, le diciture di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono essere riportate almeno sull'imballaggio secondario, a cura del venditore.

9. I cosmetici posti in vendita allo stato sfuso devono essere venduti unitamente ad un foglio riportante le indicazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

10. Sul condizionamento primario e sull'imballaggio secondario dei prodotti cosmetici è consentito l'uso di espressioni che facciano riferimento ad acque minerali, a sorgenti o fanghi termali, soltanto se i prodotti stessi contengono sali minerali o fango maturato in acqua termale o fitoestratti da vegetazione termale, provenienti dagli stabilimenti termali di cui all'articolo 14, lettera *a)*, del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, o da stabilimenti termali esteri riconosciuti dalle competenti autorità nazionali.

11. Ai prodotti cosmetici non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 26 aprile 1983, n. 136, e successive modifiche.

12. I prodotti cosmetici non sono altresì assoggettati alle norme di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e relative norme di attuazione, concernenti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

13. Le indicazioni di cui alle lettere *b), c), d)* e *g)* del comma 1 devono essere redatte in lingua italiana.

14. Le indicazioni di cui alla lettera *h)* del comma 1 possono essere riportate anche solo sull'imballaggio secondario del prodotto.

15. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattromilioni.».

Art. 7.

Clausola di riservatezza

1. Dopo l'articolo 8 della legge è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis* — *1.* Il produttore o il suo mandatario o il soggetto per conto del quale è fabbricato un prodotto cosmetico, o il responsabile dell'immissione sul mercato comunitario di un prodotto cosmetico importato che, per motivi di riservatezza commerciale, intende ottenere la non iscrizione di uno o più ingredienti di un prodotto cosmetico nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *h)*, presenta a tal fine una domanda presso il Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, d'ora in avanti indicato come "Ministero".

2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere:

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede legale del richiedente;

b) una precisa identificazione degli ingredienti per i quali è richiesta la riservatezza, tramite:

1) i numeri CAS (Chemical Abstracts Service), EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) e Colour index, la denominazione chimica, la denominazione IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), la denominazione INCI, la denominazione della Farmacopea europea, la denominazione comune internazionale dell'OMS e la denominazione della nomenclatura comune prevista dall'inventario europeo degli ingredienti cosmetici, se esistono;

2) la denominazione ELINCS (European List of Notified Chemical Substances) e il numero ufficiale che è stato attribuito all'ingrediente in caso di notificazione sulla base della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, nonché l'indicazione del riconoscimento o del rifiuto di riconoscimento della riservatezza sulla base dell'articolo 19 della stessa direttiva;

3) il nome della sostanza costitutiva di base, il nome della parte di pianta o di animale utilizzata, il nome dei componenti l'ingrediente, quali i solventi, nel caso in cui nomi e numeri di cui ai numeri 1) e 2) non esistano, ad esempio quando si tratta di ingredienti di origine naturale;

c) la valutazione della sicurezza per la salute umana dell'ingrediente utilizzato nel prodotto finito, tenendo conto del profilo tossicologico, della struttura chimica e del livello di esposizione dell'ingrediente, secondo le condizioni di cui all'articolo 10-*ter*;

d) il prevedibile uso dell'ingrediente ed in particolare le varie categorie di prodotti in cui sarà utilizzato;

e) una documentazione dettagliata dei motivi per i quali è richiesta, a titolo eccezionale, la riservatezza come, ad esempio:

1) il fatto che l'identità dell'ingrediente o la sua funzione nel prodotto cosmetico da immettere in commercio non è descritta nella letteratura o è sconosciuta alle regole dell'arte;

2) il fatto che l'informazione non è ancora di dominio pubblico, pur essendo già depositata una richiesta di brevetto per l'ingrediente o per la sua utilizzazione;

3) il fatto che se l'informazione fosse nota l'ingrediente o il procedimento sarebbero facilmente riproducibili, con pregiudizio del richiedente;

f) il nome di ciascun prodotto che conterrà l'ingrediente, se è noto, e, se si prevede di utilizzare diverse denominazioni sul mercato comunitario, l'elenco delle stesse. Se il nome del prodotto non è ancora noto, la comunicazione potrà essere effettuata successivamente, ma comunque almeno quindici giorni prima dell'immissione sul mercato del prodotto stesso. Se l'ingrediente è utilizzato in una pluralità di prodotti della stessa impresa, è sufficiente una sola domanda, purché tali prodotti siano chiaramente indicati al Ministero;

g) una dichiarazione che precisi se una domanda è stata presentata all'autorità competente di un altro Stato membro, nonché informazioni in merito al seguito dato a tale domanda.

3. Dopo avere ricevuto una domanda di riservatezza conforme al disposto del comma 2, il Ministero la esamina entro un termine non superiore a centoventi giorni e informa per iscritto il richiedente sul suo esito. In caso di accoglimento, il Ministero comunica inoltre al richiedente il numero di registrazione attribuito all'ingrediente secondo le modalità di cui all'allegato VII. Tuttavia, per motivi eccezionali, il Ministero può informare per iscritto il richiedente circa la necessità di un periodo di tempo supplementare, in ogni caso non superiore a sessanta giorni, per esaminare la domanda.

4. Il rifiuto del riconoscimento della riservatezza deve essere motivato e vengono chiaramente indicati al richiedente i mezzi di ricorso ed i relativi termini di presentazione.

5. Il numero di registrazione di cui al comma 3 sostituisce la denominazione dell'ingrediente nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *h).*

6. Ogni modificazione delle informazioni fornite secondo il comma 2 deve essere comunicata quanto prima al Ministero e comunque almeno quindici giorni prima dell'immissione in commercio del prodotto per il quale è stata concessa la riservatezza di un ingrediente. La modifica della denominazione dei prodotti cosmetici in cui è contenuto l'ingrediente viene comunicata al Ministero almeno quindici giorni prima dell'immissione sul mercato dei prodotti sotto tale nuova denominazione.

7. Tenuto conto delle modificazioni di cui al comma 6 o nel caso in cui nuovi elementi, in particolare motivi imperativi di sanità pubblica, lo impongano, il Ministero può revocare il riconoscimento della riservatezza; in tal caso informa il richiedente della decisione entro i termini e secondo le modalità di cui al comma 4.

8. Il riconoscimento della riservatezza ha una durata di validità di cinque anni. Tuttavia il destinatario della decisione, se ritiene che sussistano motivi eccezionali che giustificano una proroga di tale durata, può presentare una domanda motivata presso il Ministero che si pronuncia sulla stessa entro i termini e secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4. La proroga non può superare i tre anni.

9. Le spese derivanti dalle attività di cui ai commi 3 e 8 sono a carico del richiedente, secondo tariffe e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.

10. Il Ministero informa la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea in merito alle proprie decisioni di riconoscimento di proroga della riservatezza indicando il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede legale del richiedente, i nomi dei prodotti cosmetici che contengono l'ingrediente per il quale la risevatezza è stata concessa, nonché il numero di registrazione di cui al comma 3. La Commissione e gli altri Stati membri possono ottenere, a richiesta, una copia del fascicolo contenente la domanda di riservatezza nonché la decisione del Ministero.

11. Il Ministero informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle decisioni motivate di rifiuto o di revoca del riconoscimento della riservatezza, o di rifiuto della proroga.

12. Il Ministero adotta le misure necessarie affinché i dati riservati non siano indebitamente divulgati.

13. Il Ministero riconosce le decisioni adottate dalle altre autorità competenti degli Stati membri in materia di riconoscimento o di proroga della riservatezza. Tuttavia, se il Ministero contesta una decisione adottata dall'autorità competente di un altro Stato membro, può chiedere alla Commissione di adottare una decisione in base alla procedura prevista dall'articolo 10 della direttiva del Consiglio 76/768/CEE, e successive modificazioni.

14. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque divulga indebitamente dati qualificati riservati ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.».

Art. 8.

Riferimento a prove effettuate su animali

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge è inserito il seguente:

«*1-bis.* Quando nell'etichettatura, nella presentazione alla vendita e nella pubblicità dei prodotti cosmetici viene fatto riferimento a prove effettuate su animali, sulla stessa etichetta, nella stessa presentazione alla vendita e nella stessa pubblicità deve essere chiaramente indicato se il produttore o i suoi fornitori hanno effettuato direttamente o commissionato a terzi tali esperimenti e se essi riguardano il prodotto cosmetico finito oppure i suoi ingredienti o entrambi.».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge è inserito il seguente:

«*2-bis.* Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1-*bis* soggiace alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni.».

Art. 9.

Direttore tecnico e buone pratiche di fabbricazione

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge è sostituito dal seguente:

«*3.* Il direttore tecnico è responsabile della corretta esecuzione delle operazioni di produzione e confezionamento conformemente alle buone pratiche di fabbricazione, di cui al comma 4 o, in mancanza, alle disposizioni del decreto del Ministro della sanità 9 luglio 1987, n. 328, e successive modificazioni e integrazioni, serza pregiudizio della responsabilità dell'imprenditore.».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge è inserito il seguente:

«*3-bis.* L'importazione dei prodotti cosmetici da Paesi non membri dell'Unione europea deve avvenire sotto la responsabilità di un esperto avente i requisiti di cui ai commi 1 e 2, il quale è tenuto a valutare il metodo di fabbricazione utilizzato per i prodotti stessi.».

3. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge è sostituito dal seguente:

«*4.* Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale sono fissate ed aggiornate le buone pratiche di fabbricazione dei prodotti cosmetici anche sulla base delle norme comunitarie.».

4. Il comma 8 dell'articolo 10 della legge è sostituito dal seguente:

«*8.* Analoga comunicazione, limitatamente alle lettere *a)* e *d)* del comma 6, deve essere fatta dagli importatori di prodotti in confezioni pronte alla vendita provenienti da Paesi membri dell'Unione europea, mentre gli importatori da Paesi non membri dell'Unione europea devono trasmettere comunicazione anche relativamente alle generalità ed alla qualificazione dell'esperto di cui al comma 3-*bis.*».

5. Al comma 15 dell'articolo 10 della legge, le parole: «dei commi 1, 5, 6, 7, 8 e 12-*bis*» sono sostituite dalle parole: «dei commi 1, 3-*bis*, 5, 6, 7, 8 e 12-*bis.*».

Art. 10.

Informazioni sul prodotto

1. Dopo l'articolo 10-*bis* della legge è inserito il seguente:

«Art. 10-*ter.* — *1.* Il produttore o il suo mandatario o la persona per conto della quale un prodotto cosmetico viene fabbricato oppure il responsabile dell'immissione sul mercato di un prodotto cosmetico importato da Paesi non appartenenti all'Unione europea tiene ad immediata disposizione del Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, ai fini dell'esercizio del controllo, all'indirizzo specificato in etichetta come previsto all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, le seguenti informazioni:

a) la formula qualitativa e quantitativa del prodotto; per i composti odoranti e i profumi, le informazioni si limitano al nome e al numero di codice del composto e all'indentità del fornitore;

b) le specifiche fisico-chimiche e microbiologiche delle materie prime e del prodotto finito e i criteri di purezza e i criteri di controllo microbiologico dei prodotti cosmetici;

c) il metodo di fabbricazione conformemente alle buone pratiche di fabbricazione;

d) la valutazione della sicurezza del prodotto finito per la salute umana. A tale riguardo, il produttore prende in considerazione il profilo tossicologico generale degli ingredienti, la struttura chimica e il livello d'esposizione;

e) il nome e l'indirizzo delle persone qualificate responsabili della valutazione di cui alla lettera *d).* Tali persone devono essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea o in possesso del titolo di equivalente disciplina universitaria di un Paese dell'Unione europea: in medicina e chirurgia, in scienze biologiche, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche, in chimica o in chimica industriale; qualora il valutatore sia, invece, in possesso di un titolo di studio conseguito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in Italia o in altro Paese dell'Unione europea, è necessario che l'interessato documenti di aver acquisito esperienza nel settore specifico; il valutatore della sicurezza può, analogamente a quanto avviene per il direttore tecnico, svolgere la sua attività con un rapporto di lavoro anche di tipo professionale. La figura del valutatore della sicurezza potrà coincidere con quella del direttore tecnico o dell'esperto di cui all'articolo 10, comma 3-*bis,* qualora questi ultimi posseggano i requisiti previsti dalla presente legge;

f) i dati esistenti per quanto riguarda gli effetti indesiderabili per la salute umana provocati dal prodotto cosmetico in seguito alla sua utilizzazione;

g) le prove degli effetti attribuiti al prodotto cosmetico qualora la natura degli effetti o del prodotto lo giustifichi.

2. Le aziende produttrici e distributrici di materie prime destinate ai prodotti cosmetici sono tenute a fornire agli acquirenti tutte le informazioni necessarie alla predisposizione della documentazione di cui alla lettera *b)* e alla valutazione della sicurezza prevista alla lettera *d)* del comma 1, anche mediante dati sul potere irritante ed allergizzante delle sostanze.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di disposizioni comunitarie, sono definite linee guida sugli obblighi di informazione di cui al comma 2 e sulla compilazione delle informazioni di cui al comma 1.

4. La valutazione della sicurezza per la salute umana di cui al comma 1, lettera *d),* viene effettuata conformemente ai principi di buone pratiche di laboratorio, così come previsti nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, per le prove sugli ingredienti dei prodotti.

5. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere disponibili in lingua italiana o in lingua inglese o francese.

6. Il produttore o il suo mandatario o la persona per conto della quale il prodotto cosmetico viene fabbricato oppure il responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto cosmetico importato da Paesi non appartenenti alla Unione europea deve comunicare al Ministero dell sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione o di prima importazione nell'Unione europea dei prodotti cosmetici prima dell'immissione sul mercato, nonché l'indirizzo del luogo di detenzione delle informazioni di cui al comma 1, qualora diverso da quello indicato in etichetta.

7. Se la fabbricazione del prodotto cosmetico avviene in officine o sedi ubicate anche in altri Paesi dell'Unione europea, il fabbricante può scegliere anche un solo luogo di fabbricazione dove tenere a disposizione le informazioni di cui al comma 1.

8. Ogni modificazione dei dati di cui ai commi 6 e 7 deve formare oggetto di nuova preventiva comunicazione.

9. Salvo che il fatto non costituisca reato chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni, chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.».

Art. 11.

Vigilanza su produzione e commercio
Raccolta e valutazione degli effetti indesiderati

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge è sostituito dal seguente:

«*1.* Il Ministero della sanità e l'autorità sanitaria territorialmente competente in base all'ubicazione dei locali di cui al comma 3 possono procedere in qualunque momento al prelievo di campioni di prodotti cosmetici, con le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui all'articolo 7.».

2. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge è sostituito dai seguenti:

«*3.* Il prelievo può essere effettuato presso l'officina di produzione, o di confezionamento o presso il deposito dell'importatore o del distributore ubicati nel territorio soggetto alla vigilanza dell'autorità sanitaria che effettua il prelievo. È comunque ammesso il campionamento presso esercizi di commercio al dettaglio qualora non risulti possibile o non risulti utile ai fini sanitari procedere al campionamento nelle sedi previste dal primo periodo del presente comma.

3-bis. Le regioni e le province autonome assicurano che, in un arco di tempo dalle stesse determinato, tutti gli stabilimenti di produzione ed i magazzini degli importatori, anche da Paesi comunitari, situati nei territori di rispettiva competenza, vengano sottoposti ad ispezioni finalizzate a verificare l'osservanza delle disposizioni della presente legge, tenuto conto altresì del sistema di certificazione di qualità eventualmente adottato. Gli esiti non favorevoli delle ispezioni vengono comunicati al Ministero della sanità.

3-ter. Al fine di garantire un idoneo sistema di sorveglianza sul territorio nazionale, le autorità sanitarie regionali e locali trasmettono al Ministero della sanità, entro i mesi di gennaio e luglio di ogni anno, i dati relativi agli effetti indesiderati comunque correlati all'uso di prodotti cosmetici. Il Ministro della sanità stabilisce le modalità attraverso le quali i cittadini possono segnalare gli eventuali effetti indesiderati dei prodotti cosmetici.».

3. Dopo il comma 9 dell'articolo 11 della legge sono inseriti i seguenti:

«*9-bis.* Il Ministro della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza è l'autorità competente a richiedere le informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 10-*ter.* Il Dipartimento si avvale, se del caso, dell'Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità per la valutazione di tali informazioni e dei dati trasmessi dalle autorità regionali e locali ai sensi del comma 3-*ter.*

9-ter. A richiesta dell'autorità di cui al comma 9-*bis* sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* le comunicazioni relative ai ritiri dal mercato dei prodotti cosmetici. La stessa autorità provvede a rendere pubblici in un'apposita comunicazione semestrale i dati relativi agli effetti indesiderati.».

Art. 12.

Allegati

1. Alla legge sono aggiunti gli allegati VI e VII costituenti rispettivamente gli allegati *A* e *B* al presente decreto.

Art. 13.

Comunicazione di dati da parte delle aziende in attività

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto le imprese in attività al 31 dicembre 1996 devono trasmettere al Ministero della sanità e alla regione nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti di produzione o ha sede l'impresa importatrice i dati previsti dall'articolo 10, commi 6, 7 e 8, della legge, come modificati dal presente decreto, aggiornati alla data di invio della comunicazione, nonché indicare la sede nella quale saranno conservate le informazioni di cui all'articolo 10-*ter* della legge, introdotto dall'articolo 10 del presente decreto.

2. Chiunque contravviene alle disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. I cosmetici con etichettatura conforme a quanto previsto dall'articolo 8 della legge, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, ma non conforme alle disposizioni dei commi da 1 a 14 del nuovo testo dell'articolo 8 della legge, previsto dall'articolo 6 del presente decreto, non possono essere immessi sul mercato da produttori e importatori, anche da Paesi appartenenti all'Unione europea, decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 giugno 1998.

2. L'obbligo di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 10-*ter* della legge, introdotto dall'articolo 10 del presente decreto, ha effetto a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto.

3. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 9 dell'articolo 8-*bis* della legge, introdotto dall'articolo 7 del presente decreto, è emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO *A*

ALLEGATO VI

ALLEGATO *B*

ALLEGATO VII

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI REGISTRAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 8-*BIS*, COMMA 3

1. Il numero di registrazione di cui all'articolo 8-*bis*, comma 3, comprende sette cifre: le prime due corrispondono all'anno di riconoscimento della riservatezza, le due seguenti al codice attribuito a ciascuno Stato membro, in conformità con il seguente punto 2, le tre ultime sono attribuite dall'autorità competente.

2. Sono attribuiti a ciascuno Stato membro i seguenti codici:

01 Francia
02 Belgio
03 Paesi Bassi
04 Germania
05 Italia
06 Regno Unito
07 Irlanda
08 Danimarca
09 Lussemburgo

10 Grecia
11 Spagna
12 Portogallo
13 Finlandia
14 Austria
15 Svezia

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengno forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 11 ottobre 1986, n. 713, reca norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici.

— Il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, reca quarta modifica alla direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, a norma dell'art. 57 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 - legge comunitaria 1990.

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1994. Gli articili 1, 3 e 29 così recitano:

«Art. 1. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *A* ove ricorrano deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie o sia prevista l'emanazione di regolamenti attuativi, tra i principi e i criteri generali dovranno sempre essere previsti quelli della piena trasparenza e della imparzialità dell'attività amministrativa, al fine di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad una corretta informazione dei cittadini, nonché, nei modi opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti.

2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *A* è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine è prorogata di sei mesi.

3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1 o al comma 2, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati. Qualora il termine previsto per il parere delle commissioni scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1 o al comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

5. Entro i due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4».

«Art. 3. — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

a) le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli suindicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni suindicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

e) sarà previsto, se non in contrasto con la disciplina comunitaria, che l'onere di prestazioni o controlli da eseguirsi a cura di uffici pubblici in applicazione delle direttive da attuare sia posto a carico dei soggetti interessati;

f) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

g) i decreti legislativi potranno disporre la delegificazione della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge, le quali siano suscettibili di modifiche non attinenti ai principi informatori delle direttive e degli stessi decreti legislativi, autorizzando, ai fini delle suddette modifiche, l'esercizio della potestà normativa, anche di carattere regolamentare, delle autorità competenti;

h) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega».

«Art. 29. — 1. L'attuazione della direttiva 93/35/CEE del consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il Ministero della sanità raccolga dati da trasmettere annualmente alla commissione delle Comunità europee sulle sperimentazioni di prodotti cosmetici effettuate su animali;

b) definire il profilo professionale del valutatore della sicurezza del prodotto cosmetico, prevedendo il regime di mutuo riconoscimento del diploma in ambito europeo così come disciplinato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

c) prevedere che la responsabilità della valutazione della sicurezza possa ssere assunta dal direttore tecnico già previsto dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, qualora questo sia in possesso dei requisiti di cui alla lettera *b)*;

d) disciplinare gli obblighi delle aziende produttrici o fornitrici di materie prime destinate all'utilizzo nei prodotti cosmetici per fornire le informazioni relative alle specifiche fisico-chimiche e microbiologiche di dette materie prime, nonché al loro profilo tossicologico ed al potere irritante ed allergizzante del prodotto finito;

e) individuare un sistema di sorveglianza sui prodotti cosmetici diretto a evidenziare e a raccogliere dati, nonché a valutare gli eventuali effetti indesiderati provocati dalla loro utilizzazione; l'autorità preposta e a tal fine individuata provvede a raccogliere le informazioni provenienti dalle singole regioni e province autonome;

f) designare gli uffici centrali competenti a richiedere le informazioni di cui al numero 12) paragrafi 1 e 4, dell'art. 1 della direttiva 93/35/CEE;

g) prevedere le modalità che consentano l'immediata individuazione del luogo ove le informazioni sul prodotto cosmetico vengono depositate;

h) nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevedere un organico sistema di vigilanza e controllo degli stabilimenti di produzione e dei magazzini degli importatori, assicurando una effettiva prevenzione sul territorio di competenza delle strutture sanitarie;

i) individuare le modalità per l'applicazione della procedura comunitaria relativa alle condizioni secondo cui un fabbricante per ragioni di riservatezza possa richiedere la non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto dalla normativa comunitaria;

l) individuare le modalità circa la corretta dichiarazione dell'elenco degli ingredienti da riportare sulle confezioni dei prodotti.

2. È fatto obbligo di rispettare le disposizioni e le scadenze previste dal numero 3) dell'art. 1 della direttiva 93/35/CEE, in merito alla sperimentazione sugli animali».

— La direttiva 93/35/CEE è pubblicata in GUCE n. L 151 del 23 giugno 1993.

— La direttiva 95/17/CE è pubblicata in GUCE n. L 140 del 23 giugno 1995.

— La direttiva 76/768/CEE è pubblicata in GUCE n. L 262 del 27 settembre 1976.

Nota all'art. 1:

— Per la legge 11 ottobre 1986, n. 713, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— L'art. 1, comma 1, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, così recita: «1. Ai fini della presente legge si intendono per prodotti cosmetici le sostanze e le preparazioni diverse dai medicamenti destinate ad essere applicate sull'epidermide, sul sistema pilifero e capelli, sulle unghie, sulle labbra, sugli organi genitali esterni, oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, proteggerli per mantenerli in buono stato, modificarne l'aspetto estetico o correggere gli odori corporei».

Note all'art. 3:

— Per la direttiva 93/35/CEE vedi note alle premesse.

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, reca: «Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

L'art. 16, comma 2, così recita: «Il Ministro della sanità comunica alla commissione delle Comunità europee informazioni sulla legislazione e sulle pratiche amministrative relative agli esperimenti su animali, ivi compresi gli obblighi cui ottemperare prima di commercializzare i prodotti nonché informazioni su tutti gli esperimenti svolti nel proprio territorio e sulle autorizzazioni o su ogni altro elemento di ordine amministrativo concernente detti esperimenti».

Nota all'art. 4:

— L'art. 3, comma 3, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, così recita: «3. Alle pene previste nel comma 2 è soggetto, altresì, chiunque impieghi nella preparazione di cosmetici sostanze comprese nell'allegato V, sezioni prima e seconda od in altre liste positive aggiunte in apposite sezioni dello stesso allegato ai sensi del comma 7 dell'art. 2, senza osservare i limiti e le condizioni precisate nel medesimo allegato o nei decreti ministeriali previsti nel medesimo art. 2».

Nota all'art. 5:

— L'art. 7, commi 1 e 5, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, così recitano:

«1. I prodotti cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non causare danni per la salute nelle normali condizioni di impiego.

2-4. *(Omissis).*

5. Chiunque produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che, nelle normali condizioni di impiego, possono essere dannosi per la salute è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa non inferiore a L. 2.000.000».

Nota all'art. 6:

— L'art. 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, così recita:

«Art. 8. — 1. Sugli imballaggi, recipienti o etichette dei prodotti cosmetici, oltre alle eventuali denominazioni di fantasia, devono essere indicati con caratteri indelebili ed in modo facilmente leggibile e visibile:

a) il nome o la ragione sociale e la sede legale del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto cosmetico stabilito all'interno della Comunità economica europea; tali indicazioni possono essere abbreviate purché sia possibile la identificazione dell'impresa;

b) il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in misure legali del sistema metrico per prodotti aventi peso o volume netto superiore o uguale, rispettivamente, a 5 grammi o 5 millilitri. L'indicazione non è obbligatoria per i campioni gratuiti, per le monodosi, nonché per gli imballaggi preconfezionati solitamente commercializzati per insieme di pezzi, per i quali l'indicazione del peso e del volume non ha rilevanza pratica; in quest'ultimo caso sull'imballaggio deve essere menzionato il numero dei pezzi, quando lo stesso non possa essere agevolmente determinato dall'esterno o non si tratti di prodotto solitamente commercializzato soltanto ad unità. In aggiunta alle indicazioni in misure legali del sistema metrico, il contenuto nominale può essere espresso anche in unità di misura diverse, purché con caratteri di dimensioni non superiori a quelle delle misure legali;

c) la data di durata minima di un prodotto cosmetico, che corrisponde a quella fino alla quale tale prodotto, opportunamente conservato, continua a soddisfare la sua funzione iniziale e rimane in particolare conforme alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 7. Essa è indicata con la dicitura «Usare preferibilmente entro ... » seguita dalla data stessa o dall'indicazione del punto dell'etichetta in cui questa figura. Se necessario, tale scritta è completata dall'indicazione delle condizioni la cui osservanza consente di garantire la durata indicata. La data consta dell'indicazione, chiara e nell'ordine, del mese e

dell'anno. Per i prodotti cosmetici aventi una durata minima superiore ai trenta mesi, l'indicazione della data di durata non è obbligatoria;

d) le precauzioni particolari ritenute opportune per la utilizzazione del prodotto e, comunque, le diciture specificate nella colonna «Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta», previste negli allegati alla presente legge, nonché le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale, in specie per quelli destinati ai parrucchieri. In caso di impossibilità pratica, queste indicazioni debbono figurare su un foglio di istruzioni allegato, la cui presenza deve essere richiamata sul recipiente e sull'imballaggio;

e) il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che consenta la identificazione della fabbricazione; tuttavia in caso di impossibilità pratica dovuta alle ridotte dimensioni del prodotto cosmetico, tale menzione deve figurare soltanto sull'imballaggio di detti prodotti;

f) il Paese d'origine per i prodotti fabbricati in Paesi non membri della Comunità economica europea.

2. Per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10, le diciture di cui al comma 1 devono essere riportate almeno sull'imballaggio, a cura del venditore.

3. I cosmetici posti in vendita allo stato sfuso devono essere venduti unitamente a un foglio riportante le indicazioni di cui al comma 1.

4. Sugli imballaggi, recipienti od etichette dei prodotti cosmetici è consentito l'uso di espressioni che facciano riferimento ad acque minerali, a sorgenti o fanghi termali, soltanto se i prodotti stessi contengono sali minerali o fango maturato in acqua termale o fitoestratti da vegetazione termale, provenienti dagli stabilimenti termali di cui all'art. 14, lettera *a)*, del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, o da stabilimenti termali esteri riconosciuti dalle competenti autorità nazionali.

5. Ai prodotti cosmetici non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 26 aprile 1983, n. 136.

6. I prodotti cosmetici non sono altresì assoggettati alle norme di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e relative norme di attuazione, concernenti la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

7. Le indicazioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 devono essere redatte in lingua italiana.

8. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire tremilioni.

9. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede, con decreto, ad adeguare le disposizioni sull'etichettatura dei prodotti cosmetici ad eventuali ulteriori direttive della Comunità economica europea».

— La decisione della Commissione delle Comunità europee n. 96/335/CEE dell'8 maggio 1996, istituisce l'inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici.

— Il regio decreto del 28 settembre 1919, n. 1924, reca: «Regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini. L'art. 14, lettera *a*), così recita:

«Sono considerati:

a) stabilimenti termali, quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico:

1° acque minerali;

2° fanghi sia naturali, sia artificialmente preparati, muffe e simili;

3° stufe naturali e artificiali».

— La legge 26 aprile 1983, n. 136, reca: «Biodegradabilità dei detergenti sintetici». Gli articoli 5 e 7 così recitano:

«Art. 5. — Ferme restando le funzioni attribuite al sindaco, come autorità sanitaria locale, dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, l'esercizio di stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento di detersivi è subordinato ad apposita autorizzazione sanitaria rilasciata, su domanda degli interessati, dal sindaco dopo aver accertato l'adozione di idonee cautele per la salvaguardia dell'ambiente.

Il sindaco dà notizia alla autorità regionale ed al Ministro della sanità del provvedimento di autorizzazione.

I contravventori alla disposizione del primo comma del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 30.000.000 da irrogare nelle forme e con il procedimento di cui alla legge 24 novembre n. 1981, n. 689.

Le domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238, sono valide a tutti gli effetti e vengono trasmesse al sindaco per il seguito dell'istruttoria.

Il Ministro della sanità può procedere in qualunque momento, a mezzo di propri tecnici, ad ispezioni e prelievi di campioni di detersivi».

«Art. 7. — I detersivi confezionati debbono riportare sulle confezioni o su etichette appostevi, le seguenti indicazioni in lingua italiana, a caratteri leggibili, visibili ed indelebili:

a) la denominazione del prodotto;

b) il nome o la ragione sociale e la sede o il marchio depositato del responsabile dell'immissione in commercio;

c) il grado di biodegradabilità e, nei detersivi per il bucato, il tenore dei composti di fosforo, espresso in P.;

d) indicazioni e istruzioni sull'impiego.

I detersivi venduti sfusi debbono essere contenuti in recipienti con le stesse indicazioni di cui al comma precedente.

Le stesse indicazioni debbono, altresì, figurare sui documenti di accompagnamento degli stessi qualora trasportati alla rinfusa.

I contravventori sono puniti con una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000 da irrogare nelle forme e con il procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689».

— La legge 29 maggio 1974, n. 256, reca: «Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, reca: «Attuazione della direttiva 93/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

Note all'art. 7:

— La direttiva 67/548/CEE è pubblicata in GUCE n. L 196 del 16 agosto 1967.

— Per la direttiva 76/768/CEE vedi nota alle premesse.

Note all'art. 9:

— L'art. 10, comma 3, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, così recita: «3. Il direttore tecnico è responsabile della corretta esecuzione delle operazioni di produzione e di confezionamento, nonché delle condizioni generali di igiene e salubrità dell'ambiente di lavoro, senza pregiudizio delle responsabilità dell'imprenditore».

— Il decreto del Ministro della sanità 9 luglio 1987, n. 328, reca: «Criteri di massima in ordine all'idoneità dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici».

— L'art. 10, comma 4, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, così recita: «4. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono fissati ed aggiornati i criteri di massima in ordine alla idoneità dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei prodotti cosmetici ed i termini entro i quali i predetti locali devono essere adeguati alle prescrizioni. Tali criteri devono far riferimento, fra l'altro, alle caratteristiche

igienico-ambientali relative a illuminazione, aerazione, modalità di pulizia, nonché alla corretta dislocazione delle lavorazioni tale da evitare contaminazione dei prodotti».

— L'art. 10, comma 15, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, così recita: «15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni dei commi 1, 5, 6, 7, 8 e 12-*bis*, a quelle impartite dall'autorità sanitaria competente ai sensi del comma 11 e a quelle emanate con i decreti di cui ai commi 4 e 8-*bis* è soggetto alla sanzione amministrativa da lire unmilione a lire seimilioni».

Note all'art. 10:

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, reca: «Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni».

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, reca: «Attuazione delle direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE in materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio».

Nota all'art. 11:

— L'art. 11, commi 1 e 3, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, così recitano: «1. L'autorità sanitaria competente può procedere in qualunque momento al prelievo di campioni dei prodotti cosmetici, con le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui all'art. 7.

2. *(Omissis).*

3. Il prelievo può essere effettuato sia presso il deposito del fabbricante, del confezionatore, dell'importatore o del distributore sia presso i punti di vendita all'ingrosso o al minuto».

Nota all'art. 14:

— Per l'art. 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, vedi note all'art. 6.

97G0159

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 1997.

Autorizzazione al Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo dell'accordo successivo per i segretari generali comunali e provinciali — ai sensi dell'art. 6, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale dei Ministeri relativo al biennio economico 1996-1997 sottoscritto il 9 gennaio 1997 — concordato in data 23 gennaio 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR, USPPI e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria F.P./CGIL, UIL/Stato, CONFEDIR/DIRSTAT, UNSCP, UIL/Enti locali, FILSEL/CISL e F.P./CISL.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la direttiva del 7 febbraio 1996 impartita dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e, dopo avere acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996), ed in particolare l'articolo 2, commi da 9 a 13, con il quale è stata determinata in lire 1.706,53 miliardi, in lire 3.921,35 miliardi ed in lire 4.741,18 miliardi, rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale del settore Stato, al netto degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dell'amministrazione, come precisato nella citata direttiva del 7 febbraio 1996;

Visto l'art. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale dei Ministeri, sottoscritto in data 9 gennaio 1997, che, al comma 2, testualmente prevede: «Con successivo accordo, da stipularsi entro il 31 dicembre 1996, verranno disciplinati gli altri istituti economici, tra cui la retribuzione di posizione, sulla base della classificazione degli enti di cui alla predetta tabella D, con decorrenza 1° gennaio 1997. Il riequilibrio della retribuzione di posizione, previsto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 550 del 1995, verrà operato con riferimento alla retribuzione di posizione dei dirigenti degli enti locali, tenendo conto della posizione funzionale dei eegretari come definita all'art. 52 della legge n. 142/1990 ed utilizzando allo scopo le risorse disponibili, corrispondenti a quelle di cui all'art. 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro»;

Vista la lettera prot. n. 587 del 28 gennaio 1997 (pervenuta il 27 febbraio 1997), con la quale l'ARAN — in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni — ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il testo dell'accordo successivo per i segretari generali comunali e provinciali — ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale dei Ministeri relativo al biennio economico 1996-1997 sottoscritto il 9 gennaio 1997 — concordato in data 23 gennaio 1997 tra l'ARAN e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR, USPPI e UNION-

QUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria F.P./CGIL, UIL/Stato, CONFEDIR/DIRSTAT, UNSCP, UIL/Enti locali, FILSEL/CISL e F.P./CISL;

Visto il «Testo concordato» in precedenza indicato, il quale è stato inviato unitamente ad una relazione tecnico-finanziaria, corredata, ai sensi dei citati articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, da appositi «Prospetti» contenenti «l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento, economico previsto, nonché la quantificazione complessiva della spesa diretta ed indiretta, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata» e «l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale»;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 — il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Considerato che il predetto testo del contratto collettivo nazionale di lavoro, concordato il 23 gennaio 1997, non risulta, in generale, in contrasto con la citata direttiva del 7 febbraio 1996, impartita, a seguito di intesa intervenuta con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 marzo 1997, concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato tra l'ARAN e le confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in precedenza indicato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ..... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni .....» e ad «esercitare ..... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ..... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo;

Autorizza

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione del testo dell'accordo successivo per i segretari generali comunali e provinciali — ai sensi dell'art. 6, comma 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle aniministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale dei ministeri relativo al biennio economico 1996-1997 sottoscritto il 9 gennaio 1997 — concordato in data 23 gennaio 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR, USPPI e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria F.P./CGIL, UIL/Stato, CONFEDIR/DIRSTAT, UNSCP, UIL/Enti locali, FILSEL/CISL e F.P./CISL.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 14 marzo 1997

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1997
Atti di Governo, registro n. 107, foglio n. 6

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 marzo 1997, con il quale l'ARAN è stata autorizzata a sottroscrivere il testo dell'accordo successivo per i segretari generali comunali e provinciali ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del CCNL della autonoma area separata di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale del comparto Ministeri, relativo al biennio economico 1996/97, concordato il 23 gennaio 1997, il giorno 18 aprile 1997, alle ore 10, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), rappresentata dai componenti del comitato direttivo ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria:

CGIL - CISL - UIL - CONFEDIR - CONFSAL - CISAL - CIDA - RDB/CUB - USPPI - UNIONQUADRI - F.P./CGIL - FILSEL/CISL - UIL/EE.LL. - CONFEDIR/DIRSTAT - CONFSAL/UNSA - CIDA/UNADIS - UNSCP - ANAAO/ASSOMED - SIVEMP - FILS/CISL - UIL/STATALI.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il presente testo dell'accordo succesivo del CCNL relativo ai segretari generali comunali e provinciali dell'area separata del personale con qualifica dirigenziale del comparto dei Ministeri, già stipulato il 27 novembre 1996.

ACCORDO SUCCESSIVO PER I SEGRETARI GENERALI COMUNALI E PROVINCIALI AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CCNL PER L' AUTONOMA AREA DIRIGENZIALE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (BIENNIO ECONOMICO 1996-97) SOTTOSCRITTO IL 9 GENNAIO 1997.

Art. 1.

Area di applicazione

1. Il presente accordo si applica ai segretari generali comunali e provinciali, di seguito denominati «segretari generali», ai sensi dell'art. 73, terzo comma, del d.lgs. n. 29 del 1993.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del CCNL per l'autonoma area dirigenziale delle amministrazioni dello Stato (biennio economico 1996-97), il presente accordo integrativo disciplina gli istituti economici distinti dallo stipendio tabellare in base alla classificazione degli enti di cui alla tabella D allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 1972.

3. Sono definiti di seguito come «Enti metropolitani» le province e i comuni capoluogo di cui all'art. 17 della legge n. 142 del 1990 e delle leggi delle regioni a statuto speciale ivi previste.

Art. 2.

Retribuzione di posizione

1. Con decorrenza 1° gennaio 1997 è istituita in favore dei segretari generali una retribuzione di posizione collegata alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell'Ente di cui ogni segretario è titolare. Le misure della predetta retribuzione sono definite alle singole decorrenze nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

dal 1° gennaio 1997:

Classe 1ªA (enti metropolitani) . 68.500.000 lire

Classe 1ªA (altri enti) .... 53.500.000 lire

Classe 1ªB .... 31.500.000 lire

2ª Classe .... 21.500.000 lire

dal 31 dicembre 1997:

Classe 1ªA (enti metropolitani) . 70.000.000 lire

Classe 1ªA (altri enti) .... 55.000.000 lire

Classe 1ªB .... 33.000.000 lire

2ª Classe .... 23.000.000 lire

2. Al finanziamento delle retribuzioni di posizione come sopra determinate concorrono, oltre alle risorse contrattuali e a quelle dell'art. 2, comma 9, della legge n. 550/1995, tutti gli emolumenti accessori alla retribuzione già corrisposti per effetto delle pregresse disposizioni in vigore. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 1997 cessano di essere corrisposti il compenso incentivante di cui all'art. 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79, i compensi, per lavoro straordinario ed eventuali altri compensi accessori corrisposti al medesimo titolo. Dalla stessa data, al fine di poter corrispondere gli importi annui di retribuzione di posizione nelle misure indicate al comma 1 sono riassorbiti dalla retribuzione individuale di anzianità in godimento per effetto dell'art. 5 del presente accordo gli importi annui lordi di seguito indicati:

Classe 1ªA (enti metropolitani) ... 6.350.000 lire

Classe 1ªA (altri enti) .... 3.650.000 lire

Classe 1ªB .... 3.925.000 lire

Nel caso di passaggio da sede di prima A qualificata come metropolitana ad altra sede di prima A, in conseguenza della attribuzione della corrispondente retribuzione di posizione l'importo da riassorbire è rideterminato in 3.650.000 lire annue.

3. Per i segretari generali di prima A, in aggiunta all'importo di cui al comma 2, sempre con la stessa decorrenza e con le medesime finalità, sono altresì riassorbiti i differenziali stipendiali derivanti dalla maggiorazione del 14% di cui alla tabella D allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 23 giugno 1972, fatte salve le maggiorazioni stabilite dall'art. 42 del CCNL per l'autonoma area dirigenziale delle amministrazioni dello Stato, relativo al biennio 1994-95 e dall'art. 6 del CCNL per la stessa area, relativo al biennio 1996-97.

4. Al momento dell'entrata in vigore del presente contratto integrativo le amministrazioni provvedono ad effettuare i necessari conguagli tra i compensi accessori eventualmente corrisposti e riferiti all'anno 1997 e la retribuzione di posizione prevista dal presente articolo.

Art. 3.

Maturato economico annuo

1. Ai segretari generali di 1ªB e di 1ªA compete, oltre allo stipendio come determinato ai sensi degli articoli 2 e 6 del CCNL per l'autonoma area dirigenziale delle

amministrazioni dello Stato, relativo al biennio economico 1996-97, un maturato economico annuo, pensionabile, non riassorbibile e utile ai fini della 13ª mensilità calcolato con le stesse modalità indicate nel comma 2 dell' art. 2 del citato CCNL, tenendo comunque conto del riassorbimento di cui all'art. 2, comma 2 del presente accordo.

Art. 4.

Retribuzione di risultato

1. Per l'anno 1997, le amministrazioni in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38, comma 3, del CCNL per l'autonoma area dirigenziale del comparto Regioni ed Enti locali, possono destinare, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore all'1,15% del monte salari riferito a ciascun segretario generale nell'anno 1995, allo scopo di corrispondere una retribuzione di risultato connessa al conseguimento degli obiettivi assegnati.

Art. 5.

Conversione della progressione economica per anzianità

1. L'art. 41 del CCNL per l'autonoma area dirigenziale delle amministrazioni dello Stato, relativo al biennio 1994-95, si applica ai segretari generali in base alle ulteriori specificazioni indicate nei seguenti commi.

2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 72, comma 3 del decreto n. 29 del 1993, le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti con effetto dal 31 dicembre 1996. Il valore degli aumenti biennali in godimento con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità, fatto salvo il riassorbimento degli importi di cui all'art. 2, comma 2. Tale valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale derivante dall'applicazione dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 344 del 1990, convertito dalla legge n. 21 del 1991, ed ai valori percentuali dei relativi aumenti biennali.

3. La retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di cui al comma 1 viene mantenuta al singolo segretario generale sotto forma di assegno personale non riassorbibile né rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita nonché della 13ª mensilità. La frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di compimento del periodo previsto dalla preesistente normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto.

4. Con successiva contrattazione verrà tenuto conto delle risorse complessivamente liberate a titolo di retribuzione individuale di anzianità per effetto della cessazione dal servizio dei segretari generali nelle fattispecie previste dall'art. 25 del CCNL per l' autonoma area dirigenziale delle amministrazioni dello Stato, relativo al biennio 1994-95, con le modalità e agli stessi scopi indicati nell'art. 41 dello stesso CCNL.

5. L'utilizzazione delle risorse individuate ai sensi del comma 3 dovrà avvenire in modo da definire un beneficio pro-capite uguale per tutti i destinatari del presente accordo.

Art. 6.

Norma transitoria

1. In prima applicazione del presente accordo le amministrazioni corrispondono a ciascun segretario generale un importo complessivo per la ritardata applicazione del riequilibrio della retribuzione accessoria previsto dall'art. 2, comma 9, della legge n. 550 del 1995, nelle misure di seguito indicate in relazione alle corrispondenti qualifiche:

1ªA .... 5.800.000 lire

1ªB .... 3.900.000 lire

2ª Classe .... 3.500.000 lire

Art. 7.

Spese di viaggio

1. Ai segretari generali incaricati della reggenza o della supplenza in sede diversa da quella di titolarità compete, oltre al compenso previsto dall'art. 39 della legge n. 604 del 1962, modificato dall'art. 2 della legge n. 587 del 1975, anche il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e debitamente documentate, così come previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 1972.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

In relazione alla previsione di cui all'art. 4 del presente accordo circa la retribuzione di risultato, le parti concordano sull'esigenza di ridefinire tempestivamente tale istituto, tenendo anche conto della riforma dell'ordinamento della categoria, attualmente all'esame del Parlamento, e della quota di risorse aggiuntive destinata alla retribuzione di risultato per i dirigenti del comparto enti locali.

97A3673

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 5 maggio 1997.

Riconoscimento di titoli accademico-professionali esteri quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Caneque Lozano Rosa Maria, nata a Barcellona (E) il 16 gennaio 1961, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologo» di cui è in possesso, come attestato dal Collegio Oficial de Psicologos della Catalogna. ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Considerato che la sopra indicata signora è insignita del titolo accademico spagnolo di «licenciado en Filosofia y Ciencias de la Education - Seccion Psicologia» conseguito in data 29 luglio 1996 presso l'università di Barcellona;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 17 ottobre 1996;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Caneque Lozano Rosa Maria, nata a Barcellona (E) il 16 gennaio 1961, cittadina spagnola, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

Roma, 5 maggio 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A3722

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 maggio 1997.

Emissione di un prestito obbligazionario della Repubblica italiana per un ammontare nominale pari a 1.500 milioni di dollari statunitensi, della durata di cinque anni, a tasso di interesse variabile.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il comma 4 dell'art. 3, con il quale si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 maggio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 18.178 miliardi;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito con modificazioni nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito con modificazioni nella legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, fra l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'emissione di un prestito sui mercati internazionali per l'importo di 1.500 milioni di dollari statunitensi della durata di cinque anni a tasso di interesse variabile;

Vista la proposta della Direzione generale del Tesoro del 21 aprile 1997;

Considerato che l'offerta della Lehman Brothers International (Europe) e della Midland Bank Plc in qualità di banche coordinatrici del consorzio di collocamento, è risultata la più conveniente per il Tesoro in termini di riduzione dei costi derivanti dall'accensione e gestione di tale prestito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro, alle condizioni di seguito descritte:

importo: 1500 milioni di dollari statunitensi;

durata: 5 anni;

prezzo di emissione: 99.803%;

tasso di interesse variabile indicizzato al tasso LIBOR in dollari statunitensi a tre mesi diminuito dello 0,125% pagabile in rate trimestrali posticipate a partire dal 12 agosto 1997;

commissione di sottoscrizione, collocamento e vendita: 0.15%;

spese: 125.000 dollari statunitensi;

decorrenza: 12 maggio 1997;

scadenza: 12 maggio 2002;

netto ricavo: 1.494.670.000 dollari statunitensi.

Art. 2.

Il prestito sarà rappresentato da titoli al portatore del valore nominale di 1.000, 10.000 e 100.000 dollari statunitensi.

I titoli saranno quotati alle Borse valori di Lussemburgo ed Hong kong.

Art. 3.

Ai fini fiscali i titoli rappresentativi del prestito ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano ed alle loro rendite.

Salvo le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, in forza del quale l'esenzione dalle imposte sugli interessi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica ai soggetti residenti in Italia, restano ferme le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.

Art. 4.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate della Repubblica italiana; essi si pongono e si porranno nello stesso grado di qualsiasi altro prestito interno ed estero non privilegiato dello Stato.

La Repubblica italiana non accorderà né ipoteca, né pegni o altre garanzie reali o privilegi, a fronte di debiti esteri della Repubblica, salvo che la stessa o altra garanzia non venga attribuita al presente prestito ed ai titoli rappresentativi dello stesso.

I sottoscrittori del prestito ed i titolari dei relativi titoli avranno facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale erogato e degli interessi maturati, nell'ipotesi che:

a) la Repubblica italiana sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario, e tale inadempienza perduri per un periodo di oltre trenta giorni;

b) la Repubblica Italiana sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni del prestito, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la Repubblica italiana abbia avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

c) la Repubblica italiana sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini dell'emissione prevista dal presente decreto, per debito estero si intende ogni debito della Repubblica italiana, o dalla stessa garantito, denominato in valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera.

Art. 5.

Il versamento dell'importo sottoscritto avverrà, al netto della provvigione, cui al precedente art. 1, il 12 maggio 1997.

Ai sensi del medesimo art. 1, il corrispettivo in lire italiane del suddetto importo, sarà determinato sulla base, della quotazione lira/dollaro statunitense di due giorni lavorativi precedenti la suddetta data, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate dalla legge 12 agosto 1993, n. 312; tale corrispettivo verrà versato sul capitolo 5100, art. 2, capo X, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale.

Il prestito verrà rimborsato, alla pari, il 12 maggio 2002.

Il Tesoro si riserva la facoltà di procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 6.

Sulla base degli elementi contenuti nel presente decreto e di quelli derivanti dagli usi e dalla prassi internazionale, il Tesoro stipulerà un accordo con un consorzio di collocamento guidato da Lehman Brothers International (Europe) e Midland Bank Plc per la assunzione a fermo ed il collocamento dei titoli sui mercati internazionali.

Il Tesoro riconoscerà a Lehman Brothers International (Europe) e Midland Bank Plc, che potranno retrocederla in tutto o in parte ai soggetti partecipanti al consorzio, la provvigione dello 0,15% prevista dal precedente art. 1, calcolata sull'importo nominale dell'emissione, nonché un importo pari a 125.000 dollari statunitensi a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute.

Art. 7.

Al fine del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate di tale servizio riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario inerente il prestito, saranno regolati con separato decreto.

Qualora il giorno di pagamento per interessi o rimborso del capitale scada in un giorno non lavorativo nelle città indicate nell'accordo di cui al primo comma del presente articolo, il pagamento stesso verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Art. 8.

I titoli di cui al presente decreto saranno regolati dalla legge dello Stato italiano.

Per le controversie tra il Tesoro ed i portatori dei titoli di cui al presente decreto, i giudici italiani avranno giurisdizione esclusiva.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, nei limiti consentiti dal diritto italiano, per il presente prestito, di qualsiasi privilegio che gli possa spettare quale amministrazione di Stato sovrano.

Art. 9.

Successivamente all'emissione del prestito, e sempre al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di indebitamento, anche in considerazione delle variazioni di tasso di cambio. il Tesoro potrà provvedere alla ristrutturazione del prestito e a tal fine stipulare, con una o più primarie istituzioni finanziarie italiane o estere, un accordo per effetto del quale sostituirà, in tutto o in parte, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i pagamenti in dollari statunitensi a tasso variabile, in pagamenti a tasso fisso, anche con differenti scadenze, nonché in valute diverse da quella originaria.

Le somme dovute dal Tesoro alla controparte, per effetto dell'operazione di cui al precedente comma, saranno versate tramite la Banca d'Italia, o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi all'esercizio finanziario 1997, valutati in lire 74 miliardi, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno 2002 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A3719

DECRETO 9 maggio 1997.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 15 maggio 1997 e scadenza 14 maggio 1999.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 maggio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 18.178 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 12 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di 24 mesi (CTZ-24) fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi.

Il prestito ha inizio il 15 maggio 1997 e scadenza il 14 maggio 1999.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

I certificati di credito di cui al presente decreto hanno valore nominale unitario di lire 5 milioni.

Ogni tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo nominale emesso, che verrà custodito nel sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

I titoli hanno circolazione nel suddetto sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, potrà essere richiesto il ritiro dei titoli; la consegna avverrà nei tempi necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato globale. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

Con successivo decreto verranno stabilite le caratteristiche dei titoli da allestire in relazione alle suddette eventuali operazioni di frazionamento.

A seguito delle operazioni medesime, potranno essere allestiti titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Ai fini fiscali i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 14 maggio 1999, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

La quota dello scarto di emissione che matura in ciascun giorno si ottiene dividendo il complessivo scarto di emissione, come sopra definito, per i giorni effettivi di durata del titolo, calcolati utilizzando l'anno civile.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell' imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

La Banca d'Italia provvedrà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore degli altri pagamenti verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori le banche e le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Consob, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b), c)* e *d)* dell'articolo 1, terzo comma, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, per le operazioni di collocamento, in data 4 aprile1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,15 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 12 maggio 1997, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 12 maggio 1997.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente

decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni ne superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ a 24 mesi, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 maggio 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvedrà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 15 maggio 1997 la Banca d'Italia provvedrà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 6.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 16.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al rimborso, a scadenza, dei certificati di credito, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della convenzione suddetta, il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio finanziario dei certificati verrà corrisposto in misura pari ad un terzo di quanto stabilito nell'articolo stesso, in considerazione delle caratteristiche dei certificati di cui al presente decreto. Tale compenso verrà riconosciuto in unica soluzione, contestualmente al rimborso dei certificati.

La consegna dei certificati globali di cui al precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa generale.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A3720

DECRETO 9 maggio 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18) con decorrenza 15 aprile 1997 e scadenza 15 ottobre 1998, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 maggio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 18.178 miliardi;

Visti i propri decreti in data 7 e 22 aprile 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi («CTZ-18») con decorrenza 15 aprile 1997 e scadenza 15 ottobre 1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18) con decorrenza 15 aprile 1997 e scadenza 15 ottobre 1998, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 7 aprile 1997, citato nelle premesse recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 7 aprile 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 7 aprile 1997, entro le ore 13 del giorno 12 maggio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 7 aprile 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all' art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 7 aprile 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 12 maggio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ (CTZ-18), ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 maggio 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvedrà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 maggio 1997; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà,

per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1998, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A3721

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 gennaio 1997.

Criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori di società fiduciarie e di revisione e delle altre società assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi del decreto-legge 5 giugno 1996, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, nonché ai componenti il comitato di sorveglianza nominati in qualità di esperti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, concernente la disciplina delle società fiduciarie e di revisione ed il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le relative norme di attuazione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante «Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e di disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria»;

Visti gli articoli 213 e 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liuidazione coatta amministrativa, secondo i quali «Prima dell'ultimo riparto i creditori, ... l'autorità che vigila sulla liquidazione... liquida il compenso al commissario»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente «Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera *a)*, che attribuisce al Ministro la competenza ad emanare direttive generali per l'esercizio dell'azione amministrativa e per la gestione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1989 il quale ha stabilito che i compensi agli organi delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione vengano liquidati annualmente, tenuto conto della complessità della procedura, anche in relazione alla presenza di società collegate sottoposte alla stessa procedura di liquidazione, con onere gravante sulle somme derivanti dalla liquidazione dell'attivo di tutte le società assoggettate alla liquidazione e sulla massa fiduciaria amministrata;

Considerato che l'indicata periodicità della corresponsione dei compensi agli organi della procedura ha evidenziato problemi applicativi in ordine ai criteri di calcolo in concreto utilizzabili;

Ritenuto che sussistano motivi di opportunità di stabilire i limiti entro i quali contenere il compenso complessivo spettante ai commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1992, n. 570, concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 1993;

Ritenuto, a tal fine, di avvalersi, per quanto compatibile, della disciplina di cui il decreto ministeriale 28 luglio 1992, n. 570;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente provvedimento disciplina i criteri ai quali deve attenersi l'unità organizzativa competente per la determinazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori di società fiduciarie e di revisione e delle altre società assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, nonché ai componenti i comitati di sorveglianza nominati in qualità di esperti.

2. Ai fini del presente, provvedimento per «Ministro» e «Ministero» si intendono il Ministro ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per «decreto del Ministro di grazia e giustizia» il decreto 28 luglio 1992, n. 570, del Ministero di grazia e giustizia in materia di «Adeguamento dei compensi spettanti ai curatori di fallimento e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata» e per «Legge fallimentare» il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

Determinazione del compenso per la procedura di liquidazione coatta amministrativa di società fiduciaria

1. Il compenso al commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione è liquidato, a norma dell'art. 213 della legge fallimentare, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza della liquidazione, nonché della sollecitudine con la quale sono state condotte le relative operazioni e deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato — esclusa, quindi, la massa fiduciaria per la quale sia stata ammessa la rivendicazione a favore dei fiducianti — non superiore alle misure stabilite dal decreto del Ministro di grazia e giustizia, all'art. 1, comma 1. Detto compenso è a totale carico della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società fiduciaria.

2. Al commissario liquidatore deve essere, inoltre, corrisposto, sull'ammontare del passivo, un compenso determinato con le modalità stabilite dal citato decreto, all'art. 1, comma 2. Detto compenso è a totale carico della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società fiduciaria.

3. Al commissario liquidatore compete, infine, un compenso pari allo 0,5 per cento del valore nominale della massa fiduciaria per la quale sia stata ammessa la rivendicazione a favore dei fiducianti. Detto ulteriore compenso dovrà essere proporzionalmente addebitato unicamente ai rivendicanti in ragione del valore nominale dei beni ammessi a rivendicazione.

Art. 3.

Determinazione del compenso per la procedura di liquidazione coatta amministrativa di società collegate

1. Il compenso al commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa delle società appartenenti al medesimo gruppo finanziario della società fiduciaria — come definito all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 233/1986 — è liquidato, a norma dell'art. 213 della legge fallimentare, tenendo conto dei criteri di cui al precedente art. 1 e deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato non superiore alle misure stabilite con il citato decreto del Ministro di grazia e giustizia, all'art. 1, comma 1.

2. Al commissario liquidatore deve essere, inoltre, corrisposto, sull'ammontare del passivo, un compenso pari a quello stabilito dal citato decreto, all'art. 1, comma 2.

3. Il compenso di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo è a totale carico della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società cui si riferisce.

Art. 4.

Determinazione del compenso al commissario liquidatore cessato

1. Al commissario liquidatore che cessi dalle funzioni prima della chiusura della liquidazione, spetta un compenso non superiore all'ottanta per cento di quello determinato ai precedenti articoli 2, comma 1 e 3, comma 1, del presente decreto, sull'attivo dallo stesso realizzato.

2. Al commissario cessato che abbia provveduto alla formazione dello stato passivo e delle rivendiche ed al relativo deposito in tribunale è corrisposto un compenso ulteriore non superiore ad un terzo di quello previsto ai precedenti articoli 2, commi 2 e 3, e 3, comma 2.

Art. 5.

Determinazione del compenso nel caso di chiusura della procedura per concordato

1. Nel caso in cui la liquidazione coatta amministrativa si chiuda con un concordato, il compenso dovuto al commissario liquidatore è liquidato, in base ai criteri di cui ai precedenti articoli 2 e 3, sull'ammontare complessivo di quanto con il concordato viene attribuito ai creditori chirografari.

Art. 6.

Determinazione del compenso nel caso della continuazione dell'impresa

1. Qualora sia autorizzata la continuazione dell'attività economica dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, al commissario liquidatore è corrisposto, oltre ai compensi di cui ai precedenti articoli, un ulteriore compenso dello zero virgola venticinque per cento sull'ammontare dei ricavi lordi e dello zero virgola cinquanta per cento sugli utili netti conseguiti durante l'esercizio provvisorio.

Art. 7.

Rimborsi spese

1. Al commissario spetta, inoltre, un rimborso spese forfettario non superiore al cinque per cento del compenso come sopra determinato.

2. Al commissario liquidatore compete, altresì, a carico della liquidazione, il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico, documentalmente provate, escluso qualsiasi altro compenso od indennità, secondo i criteri vigenti stabiliti per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di dirigente, compresa l'indennità di missione nel caso di trasferimento fuori della propria residenza.

3. Tutti i rimborsi spese predetti sono posti esclusivamente a carico della procedura di liquidazione. Nulla potrà essere, comunque, preteso anche quando la procedura si chiuda per mancanza od insufficienza di attivo.

4. Nel caso in cui le spese predette vengano sostenute nell'interesse di più di una società assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, esse dovranno essere ripartite fra le procedure interessate in proporzione dell'attivo realizzato, ancorché, eventualmente, poste inizialmente a carico di una o più di esse, previa autorizzazione del Ministero vigilante.

Art. 8.

Determinazione del compenso per il collegio di commissari liquidatori

1. Nel caso in cui, a norma dell'art. 198 della legge fallimentare, venga nominato un collegio di commissari liquidatori, il compenso dovuto a ciascuno di essi non è inferiore al minimo della tariffa spettante al commissario unico, tenendo conto dei criteri di cui al precedente art. 2.

2. Lo stesso criterio si applica nei casi contemplati dagli articoli 4 e 5 del presente provvedimento.

Art. 9.

Determinazione del compenso e rimborsi spese per i componenti il comitato di sorveglianza

1. Ai componenti del comitato di sorveglianza nominati in qualità di esperti, ai sensi degli articoli 198 della legge fallimentare ed 1 del decreto-legge n. 233/1986, spetta, oltre al rimborso delle spese, da liquidarsi con gli stessi criteri definiti per i commissari liquidatori, un compenso complessivo annuo che non può eccedere il limite complessivo lordo di lire dieci milioni, in caso di assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di più società, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233. Esso viene determinato all'inizio della procedura, tenendo conto dell'importanza e della complessità della stessa e può essere rideterminato, in diminuzione, in relazione al progressivo esaurimento dell'attività liquidatoria.

2. Al presidente del comitato di sorveglianza, se nominato, compete, inoltre, una maggiorazione non superiore ad un quinto del compenso spettante agli altri componenti nominati in qualità di esperti.

3. Ai componenti del comitato di sorveglianza nominati in rappresentanza dei creditori o dei fiducianti, compete unicamente il rimborso delle spese, effettivamente e legittimamente sostenute, documentalmente provate, per la partecipazione alle riunioni del comitato.

4. I compensi ed i rimborsi spese di cui ai comma precedenti sono posti a totale cario della procedura o ripartiti fra le società eventualmente assoggettate alla medesima procedura, in ragione delle rispettive masse attive. Per le spese si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 7.

Art. 10.

Liquidazione del compenso

1. I compensi predetti, anche se la liquidazione si chiude con il concordato, sono liquidati ad istanza del commissario liquidatore con decisione del Ministero, secondo le norme del presente provvedimento.

2. Alla liquidazione del compenso si procede dopo l'approvazione del rendiconto finale o, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato.

3. Il compenso di cui all'art. 2, comma 3, può essere liquidato ad istanza del commissario liquidatore successivamente al deposito dello stato passivo e delle rivendiche.

Art. 11.

Liquidazione di acconti

1. Nel corso della procedura possono essere disposti, su istanza del commissario liquidatore, con provvedimento motivato del Ministero, acconti a valere sui predetti compensi finali, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata.

2. Gli acconti di cui al primo comma del presente articolo non possono eccedere complessivamente l'ottanta per cento del compenso calcolato con le modalità richiamate ai precedenti articoli sull'attivo effettivamente realizzato al momento della liquidazione del singolo acconto, tenendo conto, prudenzialmente, dello stato complessivo di attuazione della procedura e dei tempi ancora occorrenti per la sua conclusione.

Art. 12.

Norme finali e transitorie

1. È abrogato il decreto ministeriale 5 agosto 1989.

2. I compensi liquidati sulla base delle disposizioni di cui al precedente comma sono da considerarsi acconti sui compensi da liquidarsi ai sensi del presente provvedimento e dovranno essere ripartiti fra le società del gruppo sulla base dei criteri ivi indicati, previa presentazione al Ministero di apposito progetto predisposto dal commissario liquidatore.

Roma, 16 gennaio 1997

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1997
Registro n. 1 Industria, foglio n. 15

97A3679

DECRETO 5 maggio 1997.

Revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa con riferimento al ramo aziendale «edilizia» della S.p.a. Cariboni Paride.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 1996 emesso di concerto con il Ministero del tesoro, con il quale la Cariboni Paride S.p.a. è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stata concessa la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1996 con il quale è stato approvato il programma redatto dal commissario ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 95/1979;

Vista l'autorizzazione rilasciata in data 4 febbraio 1997 con la quale il commissario è stato autorizzato a trasferire il ramo aziendale denominato «edilizia» a favore della S.r.l. De Campo & C., con sede legale in Morbegno (Sondrio), via Margna n. 31;

Vista l'istanza in data 3 aprile 1997 con la quale il commissario, richiamata la predetta autorizzazione alla vendita, richiede la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio con riferimento al ramo aziendale sopracitato;

Vista l'art. 2, comma 1, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, il quale prevede che l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa può essere in tutto o in parte revocata;

Ravvisata l'opportunità di disporre la revoca suddetta;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Cariboni Paride citata nelle premesse, è disposta la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa con riferimento al ramo aziendale «edilizia».

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A3661

DECRETO 5 maggio 1997.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della Marmora Società consortile a r.l., in Catania.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 31 gennaio 1997 con cui il tribunale di Catania ha accertato lo stato di insolvenza della Marmora Società consortile a r.l., con sede in Catania, viale Vittorio Veneto n. 59, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. I.R.A. Costruzioni, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 18 luglio 1996, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. I.R.A. Costruzioni, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il dott. Achille Fassari, il dott. Giorgio Mazzanti e la dott.ssa Laurea Maria Concetta Montana in Trezza;

Visti i propri decreti in data 25 ottobre 1996 e 14 marzo 1997, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. I.R.A. Costruzioni è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettazione della Marmora Società consortile a r.l. alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. I.R.A. Costruzioni;

Ritenuto che sussistono i presupposti perchè sia disposta l'amministrazione straordinaria della Marmora Società consortile a r.l. e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni due come da nota dei commissari in data 17 febbraio 1997;

Decreta:

Art. 1.

La Marmora Società consortile a r.l., con sede in Catania, viale Vittorio Veneto, 59, collegata alla S.p.a. I.R.A. Costruzioni, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il dott. Achille Fassari nato a Catania il 7 novembre 1936, il dott. Giorgio Mazzanti nato a Milano l'11 agosto 1928, la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza nata a Caltanissetta il 14 marzo 1948.

Art. 4.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. I.R.A. Costruzioni di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della Marmora Società consortile a r.l.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A3660

DECRETO 5 maggio 1997.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Consulting, in Palermo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 3 aprile 1997 con cui il tribunale di Palermo ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Consulting, con sede in Palermo, via Francesco Guardione n. 3, nonché il collegamento della stessa società con la Keller S.p.a., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 16 giugno 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Keller S.p.a., è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario la prof.ssa Maria Martellini;

Visto il proprio decreto in data 12 agosto 1994, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della Keller S.p.a. è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. Consulting alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso commissario nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la Keller S.p.a.;

Ritenuto che sussistono i presupposti perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Consulting;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Consulting, con sede in Palermo, via Francesco Guardione n. 3, collegata alla Keller S.p.a., è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario la prof.ssa Maria Martellini nata a Roma l'8 luglio 1940.

Art. 3.

Il comitato di sorveglianza della Keller S.p.a. di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Consulting.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A3662

DECRETO 5 maggio 1997.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Pat 2, in Aci S. Antonio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 4 aprile 1997 con cui il tribunale di Catania ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Pat 2, con sede in Aci S. Antonio (Catania), frazione Lavinaio, via Voltanespola, zona industriale, nonché il collegamento della stessa società

con la S.p.a. F.lli Costanzo, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 6 marzo 1996 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. F.lli Costanzo, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Felice Santonastaso, il dott. Stefano Nannerini e l'avv. Gaetano Alessi;

Visti i propri decreti in data 15 e 16 maggio 1996, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. F.lli Costanzo è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. Pat 2 alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. F.lli Costanzo;

Ritenuto che sussistono i presupposti perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Pat 2 e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Pat 2. con sede in Aci S. Antonio (Catania), frazione Lavinaio, via Voltanespola, zona industriale, collegata alla S.p.a. F.lli Costanzo, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il prof. Felice Santonastaso nato ad Asola (Mantova) il 5 settembre 1935, il dott. Stefano Nannerini nato a Roma il 6 agosto 1946, l'avv. Gaetano Alessi, nato a Caltanissetta il 15 giugno 1954.

Art. 4.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. F.lli Costanzo di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Pat 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A3663

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Enercoop», in Bisignano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata di cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Enercoop», con sede in Bisignano, costituita con atto notaio Leucio Gisonna in data 25 aprile 1978, repertorio n. 11790, registro società n. 2695, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 1560/159967.

Cosenza, 21 aprile 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A3680

DECRETO 21 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Alto Coscile», in Morano Calabro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Alto Coscile», con sede in Morano Calabro, costituita con atto notaio Filomena Vincenzo in data 11 dicembre 1979, repertorio n. 20186, registro società n. 664, tribunale di Castrovillari, posizione BUSC n. 1800/175408.

Cosenza, 21 aprile 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A3681

DECRETO 21 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Allevamenti del Pollino», in Castrovillari.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Allevamenti del Pollino», con sede in Castrovillari, costituita con atto notaio Maria Ferrari Graziadio in data 3 marzo 1980, repertorio n. 34886, registro società n. 691, tribunale di Castrovillari, posizione BUSC n. 1834/176762.

Cosenza, 21 aprile 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A3682

DECRETO 21 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Co.Ri. Lat.», in Spezzano Sila.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Co.Ri.Lat.», con sede in Spezzano Sila, costituita con atto notaio Armando Pantano in data 29 luglio 1980, repertorio n. 63829, registro società n. 3222, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 1873/179746.

Cosenza, 21 aprile 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A3683

DECRETO 21 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Cannavò», in Grisolia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Cannavo», con sede in Grisolia, costituita con atto notaio Italo Scornajenghi in data 11 novembre 1979, repertorio n. 148970, registro società n. 927, tribunale di Paola, posizione BUSC n. 2010/189550.

Cosenza, 21 aprile 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A3684

DECRETO 21 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Spezzanese», in Spezzano Albanese.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «La Spezzanese», con sede in Spezzano Albanese, costituita con atto notaio Maria De Vincenti in data 26 giugno 1982, repertorio n. 7331, registro società n. 879, tribunale di Castrovillari, posizione BUSC n. 2081/193704.

Cosenza, 21 aprile 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A3685

DECRETO 21 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Nuovo Habitat», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Nuovo Habitat», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Stefania Lanzillotti in data 18 luglio 1984, repertorio n. 3584, registro società n. 4305, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 2394/210183.

Cosenza, 21 aprile 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A3686

DECRETO 21 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Sila Greca», in Campana.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Sila Greca», con sede in Campana, costituita con atto notaio Eleonora D'Aqui in data 31 dicembre 1977, repertorio n. 8192, registro società n. 905, tribunale di Rossano, posizione BUSC n. 1555/159122.

Cosenza, 21 aprile 1997

Il direttore. TRAPUZZANO

97A3687

DECRETO 23 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Archeo Novanta», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Archeo Novanta», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Leucio Gisonna in data 3 ottobre 1990, repertorio n. 107003, registro società n. 7390, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 32202/251982.

Cosenza, 23 aprile 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A3688

DECRETO 23 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Tomaificio Acherunta», in Acri.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Tomaificio Acherunta», con sede in Acri, costituita con atto notaio Maria De Vincenti in data 31 ottobre 1989, repertorio n. 16411, registro società n. 7078, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3106/245484.

Cosenza, 23 aprile 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A3689

DECRETO 23 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Centro agro-alimentare», in Rossano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Centro agro-alimentare», con sede in Rossano, costituita con atto notaio Romanello Pasquale in data 11 febbraio 1988, repertorio n. 14050, registro società n. 1908, tribunale di Rossano, posizione BUSC n. 3105/245483.

Cosenza, 23 aprile 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A3690

DECRETO 23 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Acqua Della Pietra», in Mormanno.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Acqua Della Pietra», con sede in Mormanno, costituita con atto notaio Riccardo Scornajenghi in data 15 giugno 1989, repertorio n. 3301, registro società n. 2041, tribunale di Castrovillari, posizione BUSC n. 3081/244640.

Cosenza, 23 aprile 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A3691

DECRETO 23 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Dampezia», in Torano Castello.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Dampezia», con sede in Torano Castello, costituita con atto notaio Claudio Cristofaro in data 30 gennaio 1989, repertorio n. 17541, registro società n. 6759, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3047/243318.

Cosenza, 23 aprile 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A3692

DECRETO 23 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Avi. Coop.», in Rota Greca.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Avi. Coop.», con sede in Rota Greca, costituita con atto notaio Roberto Gervasio in data 24 luglio 1989, repertorio n. 62288, registro società n. 6867, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3045/243220.

Cosenza, 23 aprile 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A3693

DECRETO 23 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Agrimonte», in Montegiordano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Agrimonte», con sede in Montegiordano, costituita con atto notaio Emilia Laurito in data 3 marzo 1989, repertorio n. 12756, registro società n. 1986, tribunale di Castrovillari, posizione BUSC n. 3034/242732 - 3014/241618.

Cosenza, 23 aprile 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A3694

DECRETO 23 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Green Life», in Rocca Imperiale.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Green Life», con sede in Rocca Imperiale, costituita con atto notaio Gaetano Emiliani Pescetelli in data 3 marzo 1989, repertorio n. 20668, registro società n. 2009, tribunale di Castrovillari, posizione BUSC numero 3014/241618.

Cosenza, 23 aprile 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A3695

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

PROVVEDIMENTO 15 aprile 1997.

Modificazione alle caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, concernente l'emissione di buoni postali di risparmio nominativi, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1241, recante disposizioni per i buoni postali nominativi fruttiferi di risparmio, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1947, riguardante le caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1947, registro n. 15, foglio n. 341, e successive modificazioni;

Visto il libro terzo, capo VI, del codice postale e delle relecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, ed in particolare l'art. 204;

Visto il decreto 20 maggio 1987, recante modificazioni alle caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 17 luglio 1987;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero, convertito, con modificazioni, in legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Vista la deliberazione n. 469 del 20 novembre 1996 del Comitato centrale dei buoni postali fruttiferi riguardanti la modifica di alcune caratteristiche tecniche dei buoni stessi;

Decreta:

Art. 1.

1. Le caratteristiche tecniche del verso dei buoni postali fruttiferi della serie ordinaria sono quelle di cui all'allegato *A*.

2. All'atto dell'emissione del buono l'ufficio postale appone, a fianco delle cadenze temporali prestampate, un bollo indicante la serie ed i relativi tassi percentuali lordi d'interesse.

Art. 2.

1. Le caratteristiche tecniche del verso dei buoni postali fruttiferi della serie speciale a termine sono quelle di cui all'allegato *B*.

2. All'atto dell'emissione del buono l'ufficio postale appone, nello spazio in bianco sottostante il periodo che termina con le parole «la fruttuosità», un bollo indicante la serie, il numero degli anni in cui il capitale si raddoppia e quello in cui si triplica.

Art. 3.

1. Le altre caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi, diverse da quelle regolate dagli articoli 1 e 2, rimangono immutate.

Art. 4.

1. I buoni postali fruttiferi con le caratteristiche tecniche di cui al presente decreto saranno posti in circolazione dopo l'esaurimento delle scorte esistenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1997

Il segretario generale
del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

ALLEGATO *A*

Buono postale fruttifero emesso il .... 19 .....
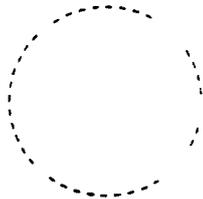
L'impiegato postale

Il presente buono potrà essere riscosso a vista presso l'Ufficio di emissione, e, con preavviso di sei giorni, in altri Uffici.

I tassi d'interesse sono definiti dal Decreto vigente alla data dell'emissione. A norma di legge essi possono subire variazioni sia in aumento che in diminuzione.

L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste dalla legge.

Entro il primo anno sarà rimborsato il solo capitale.

TASSO LORDO SERIE ORDINARIA

a) DAL 1° AL 5° ANNO
b) DAL 6° AL 10° ANNO
c) DAL 11° AL 15° ANNO
d) DAL 16° AL 20° ANNO
e) DAL 21° AL 30° ANNO SOLARE

Per il periodo di cui alla lettera «e» è corrisposto un interesse semplice.

Dal 1° gennaio del 31° anno solare successivo a quello di emissione, il buono non riscosso cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenere il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni.

Ricevuta la somma di lire .... (in cifre) (....................... (in lettere)

....)

a saldo del presente buono, compresi gli interessi maturati a tutt'oggi.

...., *li* .... *19*......

L'intestatario

Bollino .... frazionario
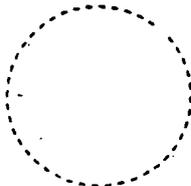
L'impiegato postale

ALLEGATO *B*

*Buono postale fruttifero **a termine** emesso il* .... *19*......
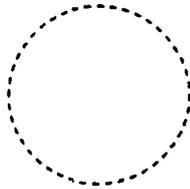
L'impiegato postale

Il presente buono potrà essere riscosso a vista presso l'Ufficio di emissione, e, con preavviso di sei giorni, in altri Uffici.

Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità.

L'importo raddoppia e triplica in base ai periodi definiti dal decreto vigente alla data dell'emissione.

L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali, previste dalla legge.

Se riscosso prima della scadenza, si applicano i tassi vigenti per i buoni p.f. ordinari, diminuiti di 50 centesimi di punto.

Entro il primo anno sarà rimborsato il solo capitale.

Ricevuta la somma di lire .... (........................
(in cifre) (in lettere)
....)
a saldo del presente buono, compresi gli interessi maturati a tutt'oggi.

...., *li* .... *19*......

L'intestatario

Bollino
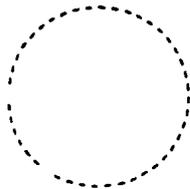
frazionario

L'impiegato postale

97A3658

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 15 aprile 1997.

Rettifica al decreto ministeriale 5 aprile 1994 di recepimento della direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il proprio decreto del 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994, con il quale si è recepita nell'ordinamento interno la direttiva del Consiglio n. 92/61/CEE del 30 giugno 1992, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

Considerato che il ritardo nella emanazione delle direttive particolari CE elencate all'allegato I del decreto di cui sopra non consentirà il completamento del quadro normativo necessario per il passaggio dalla «omologazione nazionale» alla «omologazione CE» dei veicoli a motore a due e tre ruote;

Considerato che il ritardo della emanazione delle direttive particolari elencate all'allegato I al decreto sopra richiamato rende necessario rideterminare la disciplina delle disposizioni transitorie legate alla attuazione della direttiva 92/61/CEE adattandola integralmente a quella indicata dall'Unione europea all'art. 15, comma 4, punto *c)*, della stessa direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 16 del decreto 15 aprile 1994 di recepimento della direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote risulta così modificato:

il testo del comma 1, lettera *a)*, è sostituito dal seguente:

«*a)* ogni disposizione regolamentare (prescrizione nazionale) relativa alla caratteristica tecnica e funzionale indicata in allegato I al presente decreto con la menzione DP è, a domanda del costruttore, applicabile per il rilascio di omologazioni nazionali sino alla data in cui la DP corrispondente, che sarà stata nel frattempo recepita nell'ordinamento nazionale, entrerà in vigore in via obbligatoria. Da tale data potranno essere accordate solo approvazioni CEE per quanto concerne la caratteristica tecnica e funzionale menzionata nella DP medesima»;

il testo del comma 1, lettera *b)*, è sostituito dal seguente:

«*b)* le approvazioni nazionali accordate in base al punto *a)* resteranno valide per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore in via obbligatoria di ciascuna delle DP. Dopo tale termine non sarà più possibile accordare l'omologazione a veicoli muniti di entità tecniche o di componenti privi del certificato di approvazione di cui all'allegato relativo di ciascuna DP»;

il testo del comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le omologazioni nazionali rilasciate prima dell'entrata in vigore obbligatoria di tutte le DP previste nell'allegato I dal presente decreto e le approvazioni nazionali rilasciate prima della data di entrata in vigore obbligatoria delle rispettive DP che sostituiranno le prescrizioni nazionali corrispondenti, restano valide per il periodo di quattro anni a decorrere da dette date».

Roma, 15 aprile 1997

Il Ministro: BURLANDO

97A3659

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 maggio 1997.

Integrazione al decreto dirigenziale 19 novembre 1996 relativo al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Rimini».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto dirigenziale 19 novembre 1996 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Rimini» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto dirigenziale che prevede l'obbligo di effettuare le denunce dei terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Colli di Rimini»;

Viste le istanze presentate dagli interessati tendenti ad ottenere il differimento del termine per effettuare le denunce dei terreni vitati ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti «Colli di Rimini»;

Considerato che con il citato decreto dirigenziale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 29 novembre 1996, non è stato dato agli interessati un adeguato margine di tempo sufficiente per dar corso agli adempimenti connessi alla presentazione delle richieste di iscrizione;

Ritenuto pertanto di doversi provvedere alla emanazione di una disposizione che preveda, ai fini sopra specificati, una proroga del termine stabilito per le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Colli di Rimini»;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Articolo unico

Il termine previsto dall'art. 2 del decreto dirigenziale 19 novembre 1996, concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Colli di Rimini», è prorogato fino a trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1997

Il dirigente: ADINOLFI

97A3664

DECRETO 5 maggio 1997.

Integrazione al decreto dirigenziale 26 novembre 1996 relativo al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Reggiano» e alla revoca della denominazione di origine controllata del vino «Lambrusco Reggiano».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto dirigenziale 26 novembre 1996 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Reggiano», è stato approvato il relativo disciplinare di produzione ed è stata revocata la denominazine di origine controllata del vino «Lambrusco Reggiano»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del citato decreto dirigenziale che prevede l'obbligo di effettuare le denunce dei terreni vitati, qualora non iscritti all'albo dei vigneti del vino «Lambrusco Reggiano», ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Reggiano»;

Viste le istanze presentate dagli interessati tendenti ad ottenere il differimento del termine per effettuare le denunce dei terreni vitati ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti «Reggiano»;

Considerato che con il citato decreto dirigenziale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 7 dicembre 1996, non è stato dato agli interessati un adeguato margine di tempo sufficiente per dar corso agli adempimenti connessi alla presentazione delle richieste di iscrizione;

Ritenuto pertanto di doversi provvedere alla emanazione di una disposizione che preveda, ai fini sopra specificati, una proroga del termine stabilito per le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Reggiano»;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Articolo unico

Il termine previsto dall'art. 2 del decreto dirigenziale 19 novembre 1996, concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Reggiano» e la revoca della denominazione di origine controllata del vino «Lambrusco Reggiano», è prorogato fino a trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1997

Il dirigente: ADINOLFI

97A3665

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 17 marzo 1997.

Sospensione, per l'anno scolastico 1997-98, delle procedure di nuovi riconoscimenti dei corsi statali e non statali di specializzazione per insegnanti di sostegno di cui all'ordinanza ministeriale 6 maggio 1996, n. 169. (Ordinanza n. 185).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge del 5 febbraio 1992, n. 104, che, pur facendo salve le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1975, n. 970, fino alla prima applicazione dell'art. 9 della legge del 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari, reca tra l'altro nuove disposizioni per la formazione iniziale dei docenti curricolari e di sostegno, nonché nuove disposizioni per le attività di sostegno in istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante disposizioni per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 470 e n. 471 riguardanti, rispettivamente, il regolamento concernente l'ordinamento della scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria ed il regolamento concernente l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze della formazione primaria;

Vista la legge del 23 dicembre 1996, n. 662, sulle misure di razionalizzazione della spesa pubblica e, in particolare l'art. 1, comma 75, concernente l'obbligo di istruzione, per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in esubero rispetto alle dotazioni organiche provinciali, di corsi intensivi finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione prescritto per l'attività di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni in sostituzione di handicap;

Vista l'ordinanza ministeriale del 6 maggio 1996, n. 169, registrata alla Corte dei conti il 17 maggio 1996, registro n. 1, foglio n. 128, che disciplina l'istituzione e l'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei titoli di specializzazione, di cui all'art. 325 del testo unico approvato con il decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297;

Vista l'ordinanza ministeriale del 10 dicembre 1996, n. 735, registrata alla Corte dei conti il 6 febbraio 1997, registro n. 1, foglio n. 35, concernente la proroga al 31 marzo 1997 del termine previsto dall'art. 38, primo comma, secondo capoverso, per l'eventuale introduzione di modifiche e/o integrazioni entro il 10 dicembre di ciascun anno alla precitata ordinanza ministeriale permanente n. 169/1996;

Considerato che, dopo l'entrata in vigore dei sopracitati decreti del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 470 e n. 471, per quanto concerne la formazione iniziale per gli insegnamenti di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap essa si svolgerà a livello universitario;

Ritenuto necessario, nell'attuale fase transitoria, dare applicazione, in via prioritaria, alle disposizioni della precitata legge n. 662/1996, al fine di assicurare una più ampia mobilità del personale docente, anche con riguardo ai posti per le attività di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap;

Ordina:

Articolo unico

In attesa dell'emanazione della disciplina transitoria relativa alla fase di prima applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 470 e n. 471, concernenti la formazione iniziale di livello universitario per gli insegnanti, per l'anno scolastico 1997-98, sono sospese le procedure di nuovi riconoscimenti dei corsi statali e non statali di specializzazione per insegnanti di sostegno di cui alla ordinanza ministeriale 6 maggio 1996, n. 169.

La presente ordinanza è sottoposta al controllo di legge.

Roma, 17 marzo 1997

Il Ministro: BERLINGUER

Registrata alla Corte dei conti il 21 aprile 1997
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 102

97A3696

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 8 maggio 1997, n. 247255.

Legge n. 488/92. Disciplina organica dei casi di subentro nel soggetto richiedente le agevolazioni conseguenti ad operazioni societarie. Circolare esplicativa.

Alle imprese interessate

All'ABI

All'Assireme

All'Assilea

Alla Confindustria

Alla Confapi

Alla Confcommercio

Alla Confesercenti

Al comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Le circolari n. 38522 del 15 dicembre 1995, n. 37835 dell'8 marzo 1996, n. 36157 del 19 giugno 1996 e n. 39048 del 4 dicembre 1996 forniscono i chiarimenti, le indicazioni e gli elementi necessari all'applicazione del regolamento concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla legge n. 488/1992.

Con la presente circolare si richiamano, in forma organica, le indicazioni e gli elementi utili, già forniti con le menzionate circolari e con le direttive emanate, specificatamente ai casi in cui, successivamente alla domanda di agevolazioni, al soggetto richiedente ne subentri un altro a seguito di fusione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda.

In detti casi il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e, qualora già emessa, della concessione delle agevolazioni.

A tal fine:

1) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalità, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda di agevolazioni; esso aggiorna, tramite una specifica dichiarazione sostitutiva di notorietà del proprio legale rappresentante o procuratore speciale, solo i dati e le informazioni di cui ai punti A, B, D2, D3, D4 e D5 del modulo di domanda variati a seguito del subentro, fermi restando tutti gli altri, e trasmette la documentazione, di cui all'allegato n. 5 della circolare 15 dicembre 1995, n. 38522, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo;

2) la banca concessionaria verifica, con riferimento al nuovo soggetto, alla dimensione dello stesso ed all'iniziativa di cui alla domanda di agevolazioni, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione o la conferma delle agevolazioni medesime.

Ai fini di cui sopra:

a) la dimensione del soggetto subentrante viene rilevata, con i criteri vigenti, con riferimento alla data in cui lo stesso diviene legittimamente titolare dell'iniziativa e, quindi, a quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta;

b) le agevolazioni vengono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante, applicando la percentuale richiesta indicata nel modulo di domanda dal primo soggetto; nel caso di concessione già emessa, il nuovo valore dell'agevolazione non può, comunque, superare l'importo indicato nel decreto relativo a detta concessione. Qualora l'operazione societaria di cui si tratta abbia effetto nel corso del prescritto quinquennio d'obbligo di mantenimento dei beni agevolati, nel calcolo delle agevolazioni si tiene conto delle frazioni di detto quinquennio relative al soggetto originario ed a quello subentrante;

c) l'indicatore n. 1, ricalcolato con riferimento al soggetto subentrante, deve essere pari a quello calcolato sulla base dei dati esposti nella domanda dal primo soggetto, fatta salva, nel caso di concessione ancora da emettere, l'eventuale riduzione, conseguente ad una maggiore agevolazione, per effetto del limite di cui al punto 6.2, terzultimo capoverso, della circolare n. 38522/95. La «parte preesistente» del relativo capitale proprio viene rilevata alla data dell'operazione stessa e viene attualizzata all'anno solare di avvio a realizzazione del programma, mentre l'eventuale «parte nuova» prevista, qualora non ancora deliberata, dà luogo ad una specifica condizione nel decreto di concessione in favore del soggetto subentrante;

d) gli altri dati relativi al calcolo degli indicatori di cui al modulo di domanda e, precisamente, l'ammontare e la distribuzione temporale degli investimenti dell'iniziativa, la percentuale dell'agevolazione richiesta rispetto a quella massima consentita ed il numero degli occupati attivati dall'iniziativa sono soggetti ai medesimi vincoli ed alle medesime condizioni sussistenti in capo al primo soggetto.

Il direttore generale della produzione industriale
VISCONTI

97A3697

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 maggio 1997

Dollaro USA	1668,02
ECU	1925,23
Marco tedesco	986,88
Franco francese	292,99
Lira sterlina	2739,22
Fiorino olandese	877,67
Franco belga	47,815
Peseta spagnola	11,693
Corona danese	259,11
Lira irlandese	2559,74
Dracma greca	6,177
Escudo portoghese	9,782
Dollaro canadese	1205,22
Yen giapponese	14,423
Franco svizzero	1169,56
Scellino austriaco	140,22
Corona norvegese	237,54
Corona svedese	220,49
Marco finlandese	326,07
Dollaro australiano	1296,39

97A3875

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 21 maggio 1992 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca sulle tecnologie per la costruzione e la salvaguardia delle strutture edilizie, a seguito del decreto ministeriale 20 luglio 1995 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1995.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 391, è stata affidata al Consorzio Corac - Napoli l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 3 «Metodologie e tecnologie per la gestione e fruizione delle zone archeologiche» per un importo complessivo di 8.000 milioni di lire - di cui 7.500 milioni di lire per le attività di ricerca e 500 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di trenta mesi.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 388, è stata affidata al Consorzio Ri.T.Ed. - Roma l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 13 «Tecnologie e materiali atti ad elevare il livello di comfort abitativo e della qualità della vita» per un importo complessivo di 6.500 milioni di lire - di cui 6.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 500 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di trentasei mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula dei relativi contratti di ricerca.

Contratti e capitolati tecnici sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

97A3667

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di scienze politiche (sede di Torino) e scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Torino), dell'Università di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline e i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche (sede di Torino):

diritto commerciale - settore N04X.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Torino):

fisica generale - settore B01A.

tecnica industriale e commerciale - settore P02B.

Gli aspiranti ai trasferimenti dei posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate per l'eventuale parere del Consiglio universitario nazionale, di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scientifico-disciplinare, predisposto dall'Università di appartenenza in applicazione dell'art. 15 della legge 9 novembre 1990, n. 341.

La spesa per la copertura dei posti risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 7, del bilancio universitario dal 1° novembre 1997.

97A3700

POLITECNICO DI TORINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare: I06X Misure meccaniche e termine;

settore scientifico-disciplinare: K10X Misure elettriche ed elettroniche.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A3701

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare: A04A - Analisi numerica;

settore scientifico-disciplinare: N04X - Diritto commerciale;

settore scientifico-disciplinare: C06X - Chimica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A3702

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, nono comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso codesta Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico disciplinare: F05X «Virologia»;

settore scientifico disciplinare: A01C «Geometria».

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico disciplinare: L25B «Storia dell'arte moderna»;

settore scientifico disciplinare: L06C «Filologia greca».

Gli aspiranti al trasferimento ai suddetti posti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A3698

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, nono comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico disciplinare: A01C «Geometria».

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A3699

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati i sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 dell'8 maggio 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante gli estratti dei provvedimenti di modifica di A.I.C. P.P.T. n. 597, n. 598, n. 599, n. 600, n. 601, n. 602, n. 603, n. 604, n. 605, n. 606, n. 607, riportati a pag. 39, 40 e 41 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, ovunque è riportata la data: «24 *settembre* 1997», leggasi: «24 *aprile* 1997».

97A3708

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 440.000
- semestrale .... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 360.000
- semestrale .... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 92.500
- semestrale .... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 236.000
- semestrale .... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 92.000
- semestrale .... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 231.000
- semestrale .... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 950.000
- semestrale .... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale .... L. 850.000
- semestrale .... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 1 2 0 9 7 *

L. 1.500